

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 19/06/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37167-principio-di-buona-fede-principio-di-correttezza-principio-di-sussidiariet-risarcimento-del-danno>

Autore: Di Trapani Gabriele

Principio di buona fede – principio di correttezza – principio di sussidiarietà – risarcimento del danno

Principio di buona fede – principio di correttezza – principio di sussidiarietà – risarcimento del danno

CORTE DI APPELLO, IV SEZIONE CIVILE, 24 giugno 2014, n. 4994 (dep. 24 luglio 2014) – R. FLORIS *Presidente* – S. NERI *Relatore* – M.G. SERAFIN *Consigliere* – R. *** (avv. M. Furlanetto) c. BANCA DI *** DI *** società cooperativa a r.l. (avv. M. Prosperetti), FALLIMENTO *** S.r.l. n. 63706 (avv. E. del Prato)

Art. 2 Cost.; Artt. 1175, 1218, 1227, 1333, 1337, 1366, 1375 cod. civ.; Art. 41 cod. pen.

«La legittimità dell'esercizio di una facoltà contrattualmente prevista va verificata nel complessivo contesto contrattuale per determinare se corrisponda o meno ad una condotta che può essere riferita all'esecuzione in buona fede del rapporto contrattuale»

SOMMARIO – **1. ITER PROCESSUALE – 2. RATIO DI INTERESSE – 3. BUONA FEDE E CORRETTEZZA – 4. ESTENSIONE APPLICATIVA – 5. CONCLUSIONI**

* * *

1. ITER PROCESSUALE

La pronunzia indicata in epigrafe trae origine da un atto di citazione nel quale gli attori – *** S.r.l., Roberto *** e Patrizia *** – esponevano che, ottenuto dalla Cassa Rurale ed Artigiana di *** società cooperativa a r.l. un affidamento in conto corrente, la *** S.r.l. aveva altresì stipulato con la medesima cooperativa un contratto di mutuo – con garanzia personale dei Sigg.ri *** e *** –, finalizzato alla realizzazione di un capannone da adibire ad autosalone.

Riferivano, inoltre, che la medesima Società a r.l. aveva emesso e versato in un conto corrente acceso presso altra agenzia di credito un assegno che però non veniva regolato dalla mutuante, perché la stessa aveva unilateralmente ridotto l'affidamento in conto corrente precedentemente concesso alla mutuataria, determinandosi altresì a trattenere l'ultima tranne del mutuo – formalmente erogata ed accreditata, ma immediatamente riassorbita in compensazione – a copertura dell'extrafido causato dalla riduzione testé citata.

Conseguentemente, gli attori assumevano che la fattuale mancata erogazione di tale somma aveva creato alla *** S.r.l. rilevanti difficoltà negli impegni assunti – impedendole la prosecuzione dell'attività commerciale e creandole gravi problemi di affidamento nei confronti dei clienti, dei fornitori e di altri istituti di credito –, determinando una situazione di dissesto finanziario, in ragione della quale convenivano in giudizio la Cassa Rurale ed Artigiana di *** società cooperativa a r.l., chiedendone la condanna al risarcimento danni.

Inoltre, con un secondo atto di citazione, i medesimi attori proponevano opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore della Cassa, invocandone la revoca e proponendo altresì domanda riconvenzionale di risarcimento danni di analogo tenore rispetto a quella di cui al primo atto di citazione.

I due procedimenti venivano riuniti e la causa veniva istruita ed assegnata alle sezioni stralcio, ma veniva interrotta per il dichiarato fallimento di *** S.r.l., quindi ritualmente riassunta da Roberto *** esclusivamente nei confronti della cooperativa e del Fallimento *** S.r.l..

Successivamente, il Tribunale, sentenziata la nullità del primo atto di citazione, rigettava sia l'opposizione a decreto ingiuntivo, ritenendola generica ed infondata, sia la domanda riconvenzionale degli opposenti, reprimendo che la Cassa Rurale ed Artigiana di *** società cooperativa a r.l. non fosse responsabile dei danni lamentati dalle controparti, per avere la stessa operato avvalendosi delle facoltà contrattuali che regolavano i rapporti di affidamento e di mutuo dedotti in giudizio.

Avverso tale pronuncia interponeva appello Roberto ***, il quale lamentava l'erroneità della dichiarazione

di nullità dell'atto di citazione testé citato, il pedissequo erroneo rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo nonché l'errato rifiuto della domanda riconvenzionale di risarcimento, a fronte delle determinazioni unilaterali dell'istituto di credito.

Si costituiva in giudizio il Fallimento *** S.r.l. con motivazioni adesive all'atto dell'appellante, proponendo altresì appello incidentale ove chiedeva l'accoglimento di quello principale e la condanna dell'istituto di credito al risarcimento dei danni anche in proprio favore.

Costituitasi la Banca di *** di *** società cooperativa a r.l. (già Cassa Rurale ed Artigiana di *** società cooperativa a r.l.), la stessa eccepiva il difetto di legittimazione attiva di *** Roberto e la conseguente inammissibilità, per tardività, dell'appello incidentale proposto al Fallimento *** S.r.l., deducendo nel merito l'infondatezza degli appelli dei quali chiedeva il rigetto.

Svolta la necessaria attività istruttoria, la causa veniva posta in decisione e la Corte adita pronunciava sentenza parziale con la quale rigettava tutte le domande proposte con l'interposto appello principale, eccezion fatta per la domanda di risarcimento danni, nei confronti della quale, ordinata la prosecuzione del giudizio, con separato provvedimento disponeva l'esecuzione di una C.T.U..

Esperita l'istruttoria ed assolti gli altri adempimenti di rito, il Giudicante condannava la Banca al risarcimento dei danni in favore del Fallimento *** S.r.l.; rigettava la domanda di risarcimento danni proposta da *** Roberto; condannava la Banca appellata al rimborso in favore del Fallimento di spese e compensi del doppio grado di giudizio; dichiarava compensate tra *** Roberto e la Banca appellata le spese ed i compensi del doppio grado di giudizio e poneva definitivamente a carico dell'istituto di credito le spese istruttorie.

2. RATIO DI INTERESSE

La sentenza in rassegna si palesa di notevole interesse, in quanto correla l'esercizio di un diritto potestativo, contrattualmente previsto a favore di una delle parti – nel caso di specie alla Banca – al principio di correttezza-buona fede, esaltandone la funzione guida dell'esecuzione del rapporto contrattuale.

Con la pronunzia in epigrafe, infatti, il Collegio ha messo in rilievo tale pregnante principio da un canto, ove afferma – in relazione alla compensazione operata dalla Banca – che «*Vero è, come ha ritenuto il primo decadente, che la Banca si è avvalsa di una facoltà contrattuale quando ha unilateralmente compensato l'erogazione dell'ultima tranne del mutuo con l'extrafido che si era determinato a seguito dell'altrettanto unilaterale riduzione dell'affidamento in conto corrente, ma la legittimità di tale esercizio di facoltà contrattualmente prevista va verificata nel complessivo contesto contrattuale per determinare se corrisponde o meno ad una condotta che può essere riferita all'esecuzione in buona fede del rapporto contrattuale*» e, dall'altro, ove seguita – in merito alla riduzione dell'affidamento accordato – «*Vero che in tale contratto la Banca si era riservata la facoltà di procedere unilateralmente alla riduzione dell'affidamento accordato, ma vero è anche che il legittimo esercizio di tale facoltà non può essere meramente potestativo in quanto l'implicito e sostanziale scopo cui era finalizzato l'affidamento deve ritenersi conosciuto da entrambi i contraenti ed il recesso di fatto, ancorché parziale, della Banca avrebbe dovuto trovare giustificazione in un'alterazione del rapporto sinallagmatico riconducibile ad un inadempimento della controparte rispetto agli obblighi contrattuali assunti o ad una sua sopravvenuta ed imprevista condizione di insolvenza tale da giustificare interventi a garanzia del proprio credito da parte della Banca*».

Invero, tralasciando le eccezioni preliminari sollevate dalla Banca, rigettate dal Giudicante ed egregiamente dettagliate nelle motivazioni addotte a sostegno della pronunzia in nota, ivi comprese le ragioni che giustificano la condanna della stessa al risarcimento dei danni in favore del Fallimento *** S.r.l. e non di Roberto ***¹, occorre evidenziare che, nel caso in commento, l'Autorità Giudiziaria offre agli operatori del

¹aderendo all'orientamento manifestato da CASS. CIV., 8 settembre 2005, n. 17938, riportato nel corpo delle motivazioni ed espressivo della circostanza che i soci di una società di capitali non hanno titolo per avanzare pretese risarcitorie nei confronti del terzo.

diritto un perfetto esempio di come il principio di buona fede assurga a cardine ermeneutico fondamentale del rapporto intercorrente tra i paciscenti.

La Corte, come anticipato, disponendo il risarcimento del danno tramite il richiamo a tale principio, arricchisce il panorama delle pronunce inerenti al tema dell'esecuzione in buona fede del rapporto contrattuale, consolidando l'orientamento espresso a più riprese dalla Suprema Corte (v. *infra*).

Questa la *ratio* che rende la sentenza in nota di significativo interesse.

3. BUONA FEDE E CORRETTEZZA

Correttezza e buona fede sono espressione del principio generale in forza del quale, nell'ambito delle obbligazioni e dei contratti, sulle parti incombe il dovere di solidarietà sociale, in virtù del fatto che le stesse appartengono ad una comunità.

Dottrina e giurisprudenza, negli ultimi anni, hanno avuto il pregio di ampliare il concetto di buona fede in ambito di esecuzione contrattuale, definendo in maniera sempre più estesa quelli che sono gli effettivi obblighi delle parti afferenti alle varie fasi che scandiscono lo svolgimento del contratto.

Sotto tale profilo, assume significativa importanza la previsione dell'art. 1175 cod. civ. che sancisce che il debitore e il creditore devono, nello svolgimento del rapporto obbligatorio, comportarsi secondo le regole della correttezza.

Al riguardo, è doveroso rilevare come la richiamata norma rappresenti una clausola aperta e generale del nostro ordinamento giuridico e sia altresì ribadita da diverse previsioni normative che ne costituiscono diretta applicazione in materia contrattuale: l'art. 1337 cod. civ. per le trattative, l'art. 1366 cod. civ., per l'interpretazione e l'art. 1375 cod. civ., per l'esecuzione del contratto.

La buona fede contrattuale può quindi considerarsi come una *species* del più generale principio di solidarietà – di cui all'art. 2 Cost. – e, assumendo valenza programmatica e precettiva², è dotata di autonoma rilevanza, ritenendosi violata anche al di là del caso in cui vi sia un comportamento scorretto lesivo di una posizione soggettiva tutelata da una specifica norma³, di guisa che, applicando tale principio, il giudicante può sindacare l'operato dei contraenti, anche se in apparenza questo si ponga come corretta esecuzione del contratto fra loro, come occorso nel caso in rassegna, in relazione alla condotta osservata dalla Banca.

La buona fede, dunque, ha il pregio di porsi come valore non solo nel sistema dei rapporti umani, ma altresì in quello dei rapporti patrimoniali e la solidarietà, quale *genus*, si potrebbe allora considerare come una regola di chiusura nella misura in cui garantisca da un lato la realizzazione completa dell'operazione economica perseguita dalle parti e, dall'altro, l'allineamento del regolamento contrattuale alle finalità d'ordine sociale perseguiti dall'ordinamento, sicché correttezza e buona fede – alla luce della lettura imposta dal principio di solidarietà –, fungerebbero sia da criterio di integrazione del contratto, sia da limite per le pretese delle parti contraenti.

In ultima analisi, la buona fede consente di accettare la misura del potere delle parti derivante dal rapporto, secondo una valutazione oggettiva sul sinallagma e, di conseguenza – come sostenuto da autorevole dottrina⁴ –, rappresenta uno strumento per distinguere ciò che è esigibile, considerati anche gli obblighi nascenti dalla sua applicazione da ciò che esigibile non è.

Debitore e creditore si trovano quindi accomunati da disposizioni di carattere generale che impongono loro di comportarsi secondo le regole della correttezza e della buona fede, specificate nell'obbligo di

²CASS. CIV., 18 luglio 1989, n. 3362.

³CASS. CIV., 20 aprile 1994, n. 3775.

⁴CANTILLO, Le obbligazioni, I, in Giur. sist. dir. civ. comm., dir. da Bigiavi, Torino, 1992.

salvaguardia che impone a costoro di salvaguardare l'utilità dell'altro, nei limiti di un apprezzabile sacrificio⁵.

La buona fede si esplica dunque in una duplice direzione, in quanto nei confronti del creditore – Banca di *** di *** società cooperativa a r.l. – fa sì che gli sia vietato di abusare del suo diritto – corrispondente alla facoltà unilaterale di compensare crediti e debiti e di ridurre l'affidamento accordato – e, nello stesso tempo, come elaborato da altra importante dottrina⁶, lo obbliga ad attivarsi al fine di evitare o contenere gli imprevisti aggravi della prestazione o le conseguenze dell'inadempimento; mentre nei confronti del debitore – *** S.r.l. –, la buona fede incide nella misura in cui questi sia tenuto oltre che ad adempiere alla prestazione dedotta nel titolo, anche a salvaguardare gli interessi del creditore.

La buona fede concerne quindi non solo i comportamenti tenuti dal debitore, ma anche quelli ascrivibili al creditore.

Correttamente, dunque, la Corte di Appello – in un passo della sentenza in commento – afferma «*che la condotta della Banca di *** di *** società cooperativa a r.l. è in antitesi con la dovuta buona fede nella esecuzione dei contratti intercorsi con la *** s.r.l. e che la stessa deve quindi rispondere dei danni derivanti dal suo inadempimento contrattuale*».

D'altronde, da un'attenta esegesi dell'art. 1175 cod. civ. emerge come la buona fede integri il contratto non solo nel senso di imporre al debitore prestazioni e doveri di protezione ulteriori e anche nell'interesse di terzi, ma anche nel senso di coinvolgere il creditore, alla luce del fascio di obbligazioni connaturato alla complessità del rapporto obbligatorio, che non è mai semplice, in quanto non si riduce al solo novero degli obblighi in capo al debitore, ma rivelando una complessità strutturale costante, impone sempre oneri, mai preventivamente determinabili in via astratta, in capo al creditore.

Peraltro, l'orientamento espresso dalla Corte di Appello romana sull'esecuzione in buona fede del rapporto contrattuale, in uno con le notazioni addotte in rassegna, beneficiano altresì dell'avallo del Supremo Consesso, laddove, da ultimo, con sentenza n. 22819 del 10 novembre 2010, ha espressamente sancito che «*Il principio di correttezza e buona fede – il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, “richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore” – deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per se, un danno risarcibile. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, riarivando una violazione del dovere di protezione del cliente, aveva condannato un Istituto di credito al risarcimento del danno patito dal proprio correntista a seguito del protesto di un assegno, emesso dal correntista medesimo fuori piazza e all'ordine di se stesso, levato in prossimità della scadenza del termine di quindici giorni di cui al combinato disposto degli artt. 32 e 46 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 e nonostante che il protestato avesse inviato adeguata provvista sul proprio conto corrente bancario. (Rigetta, App. Milano, 12 marzo 2005)»⁷.*

4. ESTENSIONE APPLICATIVA

Alla luce delle suesposte considerazioni è possibile aggiungere come persino nel contratto con obblighi a carico di una sola parte – di cui all'art. 1333 cod. civ. –, il creditore debba essere considerato soggetto obbligato a tenere comportamenti collaborativi e solidaristici quand'anche dal contratto stesso non si ricavi alcun obbligo specifico, in quanto questi ha sempre il dovere di tenere i comportamenti necessari per agevolare e tutelare nel modo più efficace possibile la sfera del debitore, fornendo la dovuta collaborazione,

⁵CASS. CIV., 18 ottobre 2004, n. 20399.

⁶BIANCA, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1994.

⁷conformi CASS. CIV., 06 agosto 2008, n. 21250; CASS. CIV., 27 ottobre 2006, n. 23273; CASS. CIV., 04 marzo 2003, n. 3185.

nonché tollerando le modifiche che non incidano eccessivamente sulla propria sfera di interessi.

Detto ultimo profilo si ricava in modo nitido anche dall'art. 1218 cod. civ. che esclude il nesso di causalità fattuale (o naturalistica o materiale) – e quindi ogni danno risarcibile –, allorquando l'inadempimento sia dovuto ad una causa non imputabile al debitore (circostanza che ben può identificarsi nel comportamento ostruzionistico o non collaborativo del creditore); danno risarcibile che, ex art. 1227, comma 1, cod. civ., è ridotto proporzionalmente – sotto il profilo della causalità naturalistica o di fatto – ove l'inadempimento abbia trovato una concausa efficiente, pur se non interruttiva, ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. pen., nel comportamento colposo del creditore.

L'obbligo in parola – di evitare o attenuare le conseguenze dannose dell'inadempimento – è poi sancito, con riguardo al secondo stadio della causalità (giuridica) dal secondo comma dello stesso art. 1227, letto nel senso di imporre, in base a buona fede, comportamenti anche positivi, sempre nei limiti di un sacrificio che non diventi apprezzabile, onde limitare le propagazioni dannose della condotta inadempiente.

Si ha quindi, in definitiva, anche nel contratto con obbligazioni del solo proponente, un fascio di comportamenti guidati dalla buona fede, caratterizzati dalla correttezza e tesi, per un verso, alla facilitazione dell'adempimento e, per l'altro, ad evitare l'inadempimento dell'onerato.

5. CONCLUSIONI

La pronuncia n. 4994 emessa il 24 giugno 2014 dalla IV Sezione Civile della Corte di Appello di Roma e pubblicata il successivo 24 luglio 2014, conferma che un rapporto obbligatorio non è mai semplice, in quanto, in base al richiamato principio della buona fede – inteso anche nella sua accezione integrativa –, ha un'anima necessariamente bilaterale, con il precipitato che, anche se gli obblighi prestazionali incombano esclusivamente sur una parte, gli obblighi di correttezza comportamentale si riverberano sempre su entrambi i paciscenti, richiedendo altresì che anche il creditore, nei limiti di un sacrificio che non sia eccessivo, debba tenere comportamenti, anche attivi, tesi a facilitare la prestazione del debitore, evitandone l'inadempimento, nonché, ove pure inadempimento colpevole ci sia stato, ad evitare o a limitare, in base al comma 2 dell'art. 1227 cod. civ., il perimetro del danno risarcibile.

DOTT. GABRIELE DI TRAPANI